Proposta N. 22 Prot. **Data 07/03/2014**		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ **L'impiegato responsabile** _____

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

N° 60 del Reg. **Data 24/04/2014**	**OGGETTO:**	ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.31 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001 E DELL'ART. 4 DELLA L.R. 17/1994
Parte riservata alla Ragioneria **Bilancio _____** ATTO n._____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap._____		**NOTE**

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 18,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	Raneri Pasquale	SI	-	16	Campisi Giuseppe	-	SI
2	Ferrarella Francesco	SI	-	17	Longo Alessandro	SI	-
3	Milito Stefano (1962)	SI	-	18	Milito Stefano (1959)	SI	-
4	Caldarella Gioacchina	SI	-	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	SI	-	20	Dara Sebastiano	-	SI
6	Vesco Benedetto	SI	-	21	Vario Marianna	-	SI
7	Nicolosi Antonio	SI	-	22	Ruisi Mauro	SI	-
8	D'Angelo Vito Savio	SI	-	23	Allegro Anna Maria	SI	-
9	Caldarella Ignazio	SI	-	24	Trovato Salvatore	-	SI
10	Rimi Francesco	SI	-	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pipitone Antonio	-	SI	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Pirrone Rosario Dario	-	SI	27	Intravaia Gaetano	SI	-
13	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	28	Coppola Gaspare	SI	-
14	Scibilia Giuseppe	SI	-	29	Lombardo Vito	-	SI
15	Stabile Giuseppe	SI	-	30	Sciacca Francesco	SI	-

TOTALE PRESENTI N. 23 TOTALE ASSENTI N. 7

Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati

Consiglieri scrutatori:

1) Castrogiovanni Leonardo
2) Longo Alessandro
3) Caldarella Gioacchina

La seduta è pubblica
In continuazione di seduta Consiglieri presenti n.23

Si passa a trattare l'argomento posto al n. 5 dell'o.d.g. relativo a: ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.31 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001 E DELL'ART. 4 DELLA L.R. 17/1994

IL PRESIDENTE

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a norma del comma 4° dell'art.30 della L.R. n. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per la validità delle deliberazioni, sarà sufficiente l'intervento dei 2/5 dei Consiglieri Comunali in carica, vengono ripresi pertanto i lavori del Consiglio Comunale sospesi il 23/04/2014 e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **"ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.31 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06-06-2001 E DELL'ART. 4 DELLA L.R. 17/1994".**

Premesso:

- Con nota prot. n°30824 del 10-05-2011, il Servizio 5 del Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente diffondeva la Circolare n. 3/2011 concernente le verifiche sugli adempimenti sanzionatori effettuati dai Comuni in merito agli abusi edilizi accertati e l'obbligo di adottare i dovuti provvedimenti repressivi;

- La citata Circolare 3/2011, tra l'altro, indicava la possibilità di applicazione agli immobili abusivi, ancorchè già acquisiti di diritto al patrimonio del Comune, delle procedure previste dall'art. 7 della L. 47/85 (oggi trasfuso nell'art. 31 del D.P.R. 380/2001) e dall'art. 4 della L.R. 17/1994.

- L'art. 7 della L. 47/85 (Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali), oggi trasfuso nell'art. 31 del D.P.R. 380/2001, così recita:

  Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da

costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo articolo 8, ingiunge la demolizione.
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune .
Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici .
In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal terzo comma del medesimo articolo 4, il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , come modificato dal successivo articolo 20 della presente legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita .

- L'art. 4 Legge Regionale n.17/1994 (Concessione del diritto di abitazione delle opere edilizie abusive acquisite) così recita:

1.*Entro centodieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, su proposta del Sindaco, considerate le*

necessità di edilizia residenziale nel territorio comunale, da soddisfare anche mediante ricorso al patrimonio edilizio pubblico, possono stabilire che le procedure successive all'acquisizione al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano regolate dalle disposizioni del presente articolo, oltre che dalle disposizioni della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modificazioni, in quanto compatibili.

2. ***Qualora l'opera abusiva risulti adibita a dimora abituale e principale del responsabile dell'abuso e del suo nucleo familiare, anche di fatto, il Sindaco, dopo l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, su richiesta del responsabile dell'abuso, può concedere il diritto di abitazione sull'immobile al richiedente ed ai componenti del suo nucleo familiare, nei limiti e con i contenuti di cui agli artt. 1022, 1023, 1024 e 1025 del codice civile.***

3. ***Fermo restando quanto stabilito al comma 2, la concessione del diritto è soggetta alle seguenti condizioni:***

- ***a) l'istanza al sindaco deve essere presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo;***
- ***b) la costruzione deve essere stata ultimata entro il 30 settembre 1993 (disposizione dichiarata illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 27 aprile – 5 maggio 1994, nella parte in cui indica una data successiva al 23 marzo 1992);***
- ***c) il concessionario non deve essere proprietario di altro immobile idoneo a soddisfare le esigenza abitative proprie e del suo nucleo familiare. La data del 30 settembre 1993 deve essere intesa 23-03-1992, giusta sentenza della Corte Costituzionale del 27-04-1994 n.169.***
- ***d) il concessionario deve pagare un'indennità ragguagliata agli oneri di urbanizzazione determinati con riferimento ai valori vigenti alla data di pubblicazione della presente legge, ed ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 (disposizione dichiarata illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 27 aprile – 5 maggio 1994, nella parte in cui non prevede il pagamento di un corrispettivo adeguato al valore del diritto di abitazione);***
- ***e) il concessionario deve aver realizzato l'opera su area di cui aveva il legittimo possesso.***

4. L'accertamento delle condizioni previste per la concessione del diritto di abitazione è effettuato dalla commissione di cui all'art. 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, alla quale le relative istanze sono trasmesse dagli uffici comunali entro trenta giorni dal ricevimento.

5. Il diritto di abitazione viene concesso con provvedimento del Sindaco, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento favorevole della commissione di cui al comma 4.

6. (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 169 del 27 aprile – 5 maggio 1994).

7. Sono in ogni caso a carico del concessionario le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile concesso in abitazione, nonché le spese per l'eventuale adeguamento sismico e l'eventuale completamento esterno ai sensi del regolamento di edilizia comunale. Gli interventi di completamento esterno e di recupero estetico

dell'immobile devono essere fissati nell'atto di concessione, su parere della commissione edilizia.

8.I procedimenti amministrativi di repressione dell'abusivismo edilizio attualmente in corso rimangono sospesi, ferma restando la prosecuzione delle attività processuali innanzi agli organi della giurisdizione ordinaria ed amministrativa, sino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di concessione del diritto di abitazione di cui al comma 3.

9.L'immobile acquisito e concesso in abitazione entra a far parte del patrimonio indisponibile del comune.

10. La concessione del diritto di abitazione può essere rilasciata purché il mantenimento dell'immobile non arrechi rilevante pregiudizio alle destinazioni generali di zona previste dagli strumenti urbanistici.

- L'Ufficio, in ottemperanza alle superiori disposizioni, ha predisposto la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30/10/2013 inviata al Presidente del Consiglio per l'inserimento all'Ordine del Giorno dei lavori del Consiglio;

- In data 20/11/2013 con nota prot. 24743 il Presidente del Consiglio ha restituito la proposta di delibera di C.C. su richiesta dei consiglieri comunali al fine di consentire agli stessi di approfondire l'argomento con sopralluoghi e rilievo fotografico.

- Successivamente, i consiglieri comunali componenti della III Commissione Consiliare, con il supporto dei tecnici dell'Ufficio, hanno svolto numerosi sopralluoghi presso gli immobili interessati, scattando foto, e redigendone verbali.

- Con nota n. 6575 del 27/03/2014, la III Commissione Consiliare ha trasmesso all'Ufficio tutti i verbali dei sopralluoghi svolti e le fotografie scattate sui luoghi chiedendo l'integrazione della proposta di delibera di C.C.

- L'Ufficio ha, di conseguenza, provveduto all'aggiornamento degli elenchi degli immobili acquisiti in conformità alle risultanze dei sopralluoghi ed ai verbali ed alle foto trasmessi dalla III Commissione ed agli atti dell'Ufficio;

- **Visti** gli elenchi sotto indicati degli immobili acquisiti, predisposti ed aggiornati dall'Ufficio Abusivismo, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, e precisamente :
  - *elenco " **A"** - TUTTI gli immobili acquisiti alla data del 18-09-2013;*
  - *sottoelenco **"A1"**- immobili acquisiti con sanatorie presentate, in corso d'istruttoria;*
  - *sottoelenco "**A2**"- immobili acquisiti, senza istanza di sanatoria o con istanza non valida o diniegata;*
  - *sottoelenco "**A3**"- immobili acquisiti e già demoliti.*

- **Vista** la cartografia, con relativa legenda, che riproduce l'ubicazione degli immobili acquisiti ricadenti in zone di vincolo;

- **Visti** gli stralci cartografici con rappresentazione in dettaglio dei vincoli che ricadono sugli immobili acquisiti;

- **Vista** la Relazione Tecnica Esplicativa dell'Ufficio Urbanistica da cui si rileva, sinteticamente, per gli immobili abusivi acquisiti, la seguente situazione :
  - *Totale immobili acquisiti:* ***n.56*** *(uno dei quali – alla scheda n. 24 - riguarda una lottizzazione abusiva che a sua volta comprende n. 8 costruzioni);*
  - *Immobili acquisiti che non contrastano con rilevanti interessi urbanistici, ambientali e non soggetti a vincoli:* ***n.28;***
  - *Immobili acquisiti ricadenti in zona di vincolo urbanistico per i quali non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle procedure di cui all'art. 4 L.R. 17/04 8 (Tab. 2 della relazione Tecnica):* ***n.26****;*
  - *Immobili acquisiti già demoliti:* **n. 2;**
  - *Immobili acquisiti in zona di vincolo urbanistico con sanatoria ancora in corso:* **n. 6.**

- **Vista** la circolare n.3/2001, con la quale il Dirigente Generale dell'A.R.T.A. - Dipartimento Urbanistica, tra l'altro, afferma:
  << il termine di cui al comma 1 del citato art. 4 (110 giorni dall'entrata in vigore della Legge) sia scaduto, lo stesso ha, comunque, carattere ordinatorio, pertanto, "i Comuni con delibera del consiglio comunale, su proposta del Sindaco, considerate le necessità di edilizia residenziale nel territorio comunale da soddisfare anche mediante il ricorso al patrimonio edilizio pubblico, possono stabilire che le procedure successive all'acquisizione al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano regolate dalle disposizioni del presente articolo, oltre che dalle disposizioni della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni e della L.R. 10 agosto 1985 n. 37 e successive modificazioni, in quanto compatibili".
  Quindi la norma prevede che l'organo consiliare, su proposta del Dirigente apicale (già Sindaco), ricorrendo al patrimonio edilizio pubblico, (compreso, quindi, quello già acquisito ai sensi dell'art.7 della L. n. 47/85) possa soddisfare le necessità di edilizia residenziale richieste nel territorio comunale, applicando la procedura ex art.4 della L.R. n. 17/94 per concedere, su richiesta del responsabile dell'abuso, il diritto di abitazione, "sempre che l'immobile non arrechi rilevante pregiudizio alle destinazioni generali di zona previste dagli strumenti urbanistici" come previsto dal comma 10 del suddetto art. 4. Potrà, altresì, valutarsi la possibilità di concedere in locazione gli immobili abusivi che non possono essere concessi in diritto di abitazione, ovvero provvedere alla loro dismissione a seguito della redazione del piano di alienazione e valorizzazione immobiliare di cui all'art. 58 della L. n. 133 del 6 agosto 2008 di conversione del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008.>>

- **Considerato** pertanto che, alla luce della sopra citata circolare n.3/2001, le procedure di cui all'art. 4 della L.R. n. 17/1994 non sono da considerare soggette a termini perentori, ma ordinatori e che, pertanto, anche oltre i termini fissati dalla stessa legge, è comunque possibile che le procedure successive all'acquisizione al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive, siano regolate dallo stesso art. 4 della Legge Regionale n. 17/1994. Che altresì i Comuni, previa deliberazione del consiglio comunale, possono stabilire che le procedure successive all'acquisizione al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive siano regolate dalle disposizioni dello stesso art. 4 della Legge Regionale n. 17/1994 e s.m.i., oltre che dalle disposizioni della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e s.m.i. e della L.R.

10 agosto 1985 n. 37 e s.m.i., al fine di soddisfare le necessità di edilizia residenziale nel territorio comunale per concedere, su richiesta del responsabile dell'abuso, il diritto di abitazione (sempre che l'immobile non arrechi rilevante pregiudizio alle destinazioni generali di zona previste dagli strumenti urbanistici) e che potrà altresì valutarsi la possibilità di concedere in locazione gli immobili abusivi che non possono essere concessi in diritto di abitazione, ovvero provvedere alla loro dismissione a seguito della redazione del piano di alienazione e valorizzazione immobiliare ex l'art. 58 L. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008.

- **Considerato** che l'art. 7 della L. 47/85 al comma 6 prevede che per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo e che tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso.

- **Considerato** che è pertanto necessario che il Consiglio Comunale si pronunci sulla sussistenza di "prevalenti interessi pubblici" per ciascun abuso, al fine di procedere alla demolizione delle opere o al loro mantenimento, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L. n°47/1985 anche al fine della loro destinazione alla concessione in diritto di abitazione a chi ha commesso l'abuso o, nei casi in cui ciò non sia possibile, alla loro locazione o dismissione nel rispetto delle condizioni di legge;

- **Vista** la nota prot. n. 11753 del 30/05/2013 dell'A.R.T.A, Dipartimento dell'Urbanistica, Servizio 5 – Vigilanza Urbanistica, avente ad oggetto: " diffida per mancata emissione dei provvedimenti repressivi e sanzionatori in materia di abusivismo edilizio";

- **Visto** il parere reso dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del _____;
- **Vista** la L.R. n.48/91;
- **Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;
- **Vista** la L.R. n.30/2000;
- **Visto** l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;

PROPONE DI DELIBERARE:

1) Di prendere atto degli immobili abusivi acquisiti di cui all'elenco A ed ai sottoelenchi: A1 , A2 e A3 tutti allegati al presente atto;

2) Di dichiarare l'esistenza di un interesse prevalente di uso per fini pubblici, rispetto a quello di ripristino dell'assetto del territorio violato, per il mantenimento degli immobili di cui all' Elenco 1 della Relazione dell'Ufficio allegata al presente atto, in quanto gli stessi non contrastano con rilevanti interessi urbanistici e non ricadono in zona di vincolo.

3) Di stabilire che gli immobili abusivi di cui all' Elenco 1 della Relazione dell'Ufficio allegata al presente atto, completi ed ultimati, acquisiti al patrimonio del Comune, che hanno le caratteristiche di abitabilità, in quanto strutturalmente idonei e forniti di regolari

impianti, costituiscono patrimonio edilizio pubblico comunale e possono essere dati in concessione di abitazione ai soggetti che hanno commesso l'abuso ove ne sussistano le condizioni stabilite dalla legge a tale finalità, oppure, negli altri casi, possono essere destinati a finalità pubbliche o dati in locazione o inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni del Comune.

4) Di stabilire che gli immobili di cui all'Elenco 1 della Relazione dell'Ufficio, vengano prioritariamente concessi in diritto di abitazione ai responsabili degli abusi, sempreché questi soddisfino le condizioni di cui all'art.4 della L.R. n.17/1994 ed in via subordinata potranno essere concessi in locazione; fermo restando che, in entrambe le circostanze, sarà onere dei richiedenti/concessionari accertare, raggiungere e dimostrare l'idoneità delle strutture, le necessarie condizioni di igiene, salubrità ed abitabilità, nonché la conformità degli impianti alle normative di settore;

5) Di dare atto che per gli immobili ricadenti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità – di cui all'Elenco 2 della Relazione dell'Ufficio – non ricorrono le condizioni necessarie a potere determinare un interesse prevalente di uso per fini pubblici, rispetto a quello di ripristino dell'assetto del territorio violato, e che per tali immobili l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo.

6) Di prendere atto dell'avvenuta demolizione, da parte degli stessi responsabili dell'abuso, degli immobili di cui all'Elenco 3 della Relazione dell'Ufficio, dichiarando pertanto di non doversi pronunciare in ordine al loro mantenimento.

7) Di prendere atto che, per gli immobili di cui all'Elenco 4 della Relazione dell'Ufficio (già ricompresi nei precedenti elenchi), sono state presentate pratiche di sanatoria ancora in corso d'istruttoria, disponendo, per tali immobili, che si proceda in coerenza con i precedenti punti ove l'esito definitivo delle pratiche di sanatoria in corso risultasse negativo.

8) Di dichiarare, con separata votazione, l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12, comma 2, L.R.44/91 e s.m.i.

Il Presidente dà lettura dell'emendamento n. 1 proposto dal Cons.re Caldarella Ignazio che risulta del seguente tenore:

Il sottoscritto Ignazio Caldarella, nella sua qualità di Consigliere Comunale e Membro della III^ Commissione Consiliare, presenta il seguente emendamento alla proposta di Delibera Consiliare relativa agli Adempimenti di cui all'art. 31 del D.P.R. del 06/09/2001 e dell'art. 14 della L. R. 17/94.

Alla luce della sentenza. CGA a sezioni unite n° 291/2010 e della Circolare Regionale ,Servizio 6 Affari Legali n° 2302 del 31/01/2014 e in considerazione che per alcuni fabbricati è stata presentata la domanda di sanatoria e risultano inseriti tra quelli per i quali

occorre disporre gli adempimenti di cui alla proposta di delibera, di sospendere ogni giudizio e determinazione in merito sino all'esito definitivo dell'istanza di sanatoria edilizia.

Alcamo li 23 aprile 2014

Il Consigliere Comunale
F.to Ignazio Caldarella

Si dà atto che preventivamente viene acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano il superiore emendamento n. 1 proposto dal Cons.re Caldarella I. e produce il seguente esito:
Presenti n. 21
Votanti n. 7
Voti favorevoli n. 6
Voti contrari n. 1 (Vesco)
Astenuti n. 14 (Coppola, Scibilia, Castrogiovanni, Longo, Fundarò, Stabile, Rimi, Intravaia, Di Bona, Dara F., Nicolosi, Ferrarella, Allegro e Sciacca) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

Il superiore emendamento n. 1 proposto dal Cons.re Caldarella Ignazio viene respinto

Entrano in aula i Cons.ri: Calvaruso e Ruisi Presenti n. 23

Cons.re Calvaruso:
Afferma che non sarà presente durante la trattazione del punto per incompatibilità rispetto alla delibera in oggetto.
Cons.re Ruisi:
Comunica anche la lui la propria incompatibilità nei confronti del provvedimento in quanto assiste una persona coinvolta in questo provvedimento.

Escono dall'aula i Cons.ri: Calvaruso e Ruisi Presenti n. 21

Il Presidente dà lettura dell'emendamento n. 2 proposto dal Cons.re Caldarella Ignazio che risulta del seguente tenore:

Il sottoscritto Ignazio Caldarella, nella sua qualità di Consigliere Comunale e Membro della III Commissione Consiliare, presenta il seguente emendamento alla proposta di Delibera Consiliare relativa agli Adempimenti di cui all'art.31 del D.P.R. del 06/09/2001 e dell'art. 14 della L.R. 17/94.

Sostituire a pag. 4 della suddetta Delibera, la dicitura .... all'art. 4 L.R. 17/04 8……., con la dicitura ... all'art. 4 L.R. 17/94…….

Alcamo li 23/04/2014

Il Consigliere Comunale
F.to Ignazio Caldarella

Si dà atto che preventivamente viene acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano il superiore emendamento n. 2 proposto dal Cons.re Caldarella I. e produce il seguente esito:
Presenti n. 21
Votanti n. 5
Voti favorevoli n. 5 (Caldarella I., Raneri, Allegro, D'Angelo e Caldarella G.)
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 16 il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

Il superiore emendamento n. 2 proposto dal Cons.re Caldarella Ignazio viene respinto.

Cons.re Caldarella I.:
Fa presente che l'emendamento appena respinto riguarda un errore materiale di trascrizione commesso dall'ufficio.

Il Presidente alle ore 18,25 sospende la seduta per 20 minuti

Alle ore 18,45 vengono ripresi i lavori sospesi alle ore 18,25e risultano presenti i seguenti n. 17 Consiglieri Comunali:Allegro, Caldarella G., Caldarella I., Castrogiovanni, Coppola, D'Angelo, Dara F., Di Bona, Fundarò, Intravaia, Longo, Milito S. (59), Nicolosi, Rimi, Scibilia, Stabile e Vesco.

Entra in aula il Cons.re Raneri Presenti n. 18

Il Presidente dà lettura del sub emendamento all'emendamento n. 3 proposto dal Cons.re Caldarrella I che risulta del seguente tenore

Il sottoscritto Consigliere Comunale Ignazio Caldarella, componente della 3° Commissione Consiliare, presenta il presente sub-emendamento rispetto al proprio emendamento n. 3 già in precedenza presentato, rispetto alla Proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto: "ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.31 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06-06-2001 E DELL'ART. 4 DELLA L.R. 17/1994".

cassare il punto 5 del dispositivo e sostituire con il seguente testo:

<<< 5) Di stabilire per gli immobili ricadenti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità - di cui all'elenco 2 della Relazione dell'Ufficio - di procedere nel seguente modo:
- per quanto riguarda i vincoli di natura urbanistica, dichiarare l'esistenza di un interesse prevalente di uso per fini pubblici, rispetto a quello di ripristino dell'assetto del territorio violato, per il mantenimento degli stessi immobili in analogia ai precedenti punti 2, 3 e 4;

- per quanto riguarda altri vincoli di inedificabilità relativa, in accoglimento per estensione dei principi fissati dalla Circolare dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

n. 2/2014 del 31/01/2014 a seguito del Decreto del Presidente della Regione n. 465 del 16/05/2013 che aderisce al parere del C.G.A. a sezioni riunite n. 291/10 del 31/01/2012, si dichiara l'esistenza di un interesse prevalente di uso per fini pubblici, rispetto a quello di ripristino dell'assetto del territorio violato, qualora, a seguito di apposita richiesta per la quale si demanda all'Ufficio competente, intervenga Nulla-Osta o parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo violato e in tal caso mantenere gli stessi immobili in analogia ai precedenti punti 2, 3 e 4; in subordine, ove il parere risultasse negativo, si demanda all'Ufficio per gli adempimenti di legge consequenziali;
- per quanto riguarda i vincoli di inedificabilità assoluta si dà atto che non ricorrono le condizioni necessarie a potere dichiarare un interesse prevalente di uso per fini pubblici, rispetto a quello di ripristino dell'assetto del territorio violato, e che per tali immobili, ai sensi dell'art. 7 comma 6 della L. 47/85 e dell'art. 31 comma 6 del DPR 380/2001, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo, demandando all'Ufficio per gli adempimenti di legge consequenziali. »>>>

Alcamo li 23/04/2014

Il Consigliere Comunale
F.to Ignazio Caldarella

Si dà atto che preventivamente viene acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale

Entra in aula il Cons.re Vario Presenti n. 19
Esce dall'aula il Presidente Scibilia assume la Presidenza il V/Presidente Vesco
Presenti n. 18

Cons.re Caldarella I.:
"Colleghi Consiglieri, io mi rendo conto quando uno cerca di collaborare, di dare il massimo, perché non ha mai avuto preclusioni su nessuno e neanche sulle varie iniziative, voglio ricordare all'intero Consiglio Comunale, Presidente, perché mi corre l'obbligo di dire come stanno realmente le cose. Quando faccio un emendamento mi rivolgo, bene o male a tutti, chi è disponibile a firmarlo, chi è per correggerlo per farlo……. non ci sono problemi, circa cinque mesi fa è venuta la delibera 143 ed esattamente in Consiglio Comunale, adempimenti all'art. 31, quello che stiamo discutendo sull'emendamento che ho presentato e sul sub emendamento. Considerato che non c'erano i termini previsti e c'è stato un problema serio, mi è stato riferito di fare il possibile per cercare di trovare qualche soluzione sempre in collaborazione con l'intero Consiglio Comunale, cosa che ho immediatamente svolto, mi sono adoperato ad andare a leggere determinate leggi, mi sono adoperato ad andare a prendere determinate circolari, e ho presentato una mozione dove si invitava l'amministrazione a ritirare l'atto per rimandarlo in Commissione per dare la possibilità ai vari Consiglieri di decidere serenamente senza preclusioni e avere meglio le idee chiare al momento della votazione dell'atto deliberativo. Il V/Sindaco Paglino facendo propria la mozione del Cons.re Caldarella ha ritirato l'atto e l'ha rimandato indietro all'ufficio per gli adempimenti della III Commissione, predisporre sopralluoghi per dare una chiara visione all'intero Consiglio Comunale per tranquillizzarli perché l'argomento era talmente serio che ne valeva la pena di perdere il tempo che ci voleva. Questo lavoro è stato fatto, si arriva in Commissione, al momento della votazione della commissione sono sorte

alcune perplessità in alcuni Consiglieri, la commissione si spacca perché uno la pensava in un modo, l'altro la pensava in un altro modo anche se per me l'atto era più che legittimo e l'avevo evidenziato e compreso anche gli emendamenti perché gli emendamenti erano pure legittimi, perché rispecchiano pure il principio dell'urbanistica, del territorio. Presento il relativo emendamento e gli ho detto: per me possiamo presentarlo a nome di tutta la Commissione ma non c'è stata, assolutamente, nessuna coalizione per queste determinati emendamenti.
A questo punto si fanno gli emendamenti, da premettere che non c'è preclusione ieri sera si è dibattuto abbastanza vivace è stato il Consiglio Comunale, laddove i colleghi consiglieri avevano perplessità, anche io li avrei avuto se all'interno di una commissione si fossero divisi e si fossero spaccati i componenti nell'esprimere un parere, però fermo restando su tutto questo predispongo degli emendamenti uno che va a salvaguardare le sei costruzione che in base alla sentenza del C.G.A. emanata il 30 gennaio del 2012 con la circolare n. 2 dell'assessorato il 31 gennaio 2014 che invia a tutti gli enti competenti, di dire non tenete conto dell'art. 31 e 32 della 2004 ma dovete rispettare l'art. 23 della legge 37 del 1985 laddove ci sono dei vincoli di inedificabilità relativa, non inedificabilità assoluta vanno salvaguardate previa presentazione delle domande di sanatoria, vanno rilasciate le suddette concessioni, avendo i requisiti per come stabilisce la legge anche se sono all'interno dei vincoli paesaggistici, quelle costruzioni vanno sanate. Questo era il primo emendamento che raggruppava le sei costruzioni, ma anche se si è bocciato l'emendamento non ci sono problemi perché la legge li va a salvaguardare, prenderanno gli avvocati, e poi il comune, se sarà necessario si adopererà per andare a pagare poi i debiti fuori bilancio. L'altro emendamento invece era che involontariamente può succedere, però è successo, ormai la delibera era stata mandata, non c'era modo di poterla ……. perché quando ho letto l'atto deliberativo, punto per punto e mi sono reso conto che c'era un errore, io capisco che poteva essere un errore materiale o forse in quel momento si pensava qualche altra cosa, invece di citare la legge , lart. 4 della 17/1994 che riguardava i casi che stiamo discutendo, ha citato un'altra legge sempre sulla sanatoria del 2004 che riguardava l'art. 17, un'altra legge e praticamente va a interpellare e interferire sulle pompe di benzina, sui depositi di carburante che nulla hanno a che vedere……. ecco perchè quando lei stava mettendo, presidente, a votazione la cosa le avevo chiesto gentilmente la parola e lei, io ho capito che ha detto ai colleghi votate però il problema quale era io volevo spiegare questo, ora il Segretario mi conforta che dice non c'è problema, l'ufficio può andare a rettificare, a questo punto non capisco cosa ci sta a fare un Consigliere Comunale, perché quando si presenta un emendamento, quando si presenta una proposta di delibera tanti Consiglieri hanno predisposto emendamenti dicendo cassiamo la parola "A" e la sostituiamo con la parola "B" , cassiamo questo e lo sostituiamo con quello automaticamente io non capisco allora cosa ci stiamo a fare, però rispetto l'opinione del Segretario Generale, ci mancherebbe altro.
Andiamo al sub emendamento, prima all'emendamento, che avevo predisposto l'emendamento, per dare ancora maggiore visione e visibilità ai colleghi consiglieri, ho voluto specificare meglio il sub emendamento, sub emendamento che ha avuto i pareri favorevoli anche dal dirigente di settore. Che cosa dice il subemendamento? Il subemendamento dice questo, siccome la delibera presentata da parte dell'amministrazione, per 28 costruzioni non rientrano fra i vincoli e quindi non c'è problema si possono dare, eventualmente in…..per quanto riguarda le 26 costruzioni praticamente demandava tutta la responsabilità a chi? Alla forestale, al Genio Civile, alla soprintendenza, coloro che dovevano essere sottoposti a vincolo, ma è assurdo perché o le salviamo tutte queste

costruzioni e il principio qual è? Perché ho chiesto e voluto con forza, sempre nel segno della democrazia e in collaborazione con l'intero Consiglio Comunale di esporre i sopralluoghi, perché come potete vedere dalle foto e c'è scritto in ogni scheda, nelle 26, vedete quante case ci sono attorno, 300-400 case e sono dei lotti interclusi, questi qua rientrano nei vincoli di in edificabilità relativa, che cos'è l'inedificabilità relativa, quelli che praticamente, come qua c'è l'esempio, qua ci sono centinaia di case di costruzioni, guardate, sono agli atti del consiglio, ci sono centinaia di costruzioni, una casetta al centro non va a deturpare l'ambiente oppure la programmazione paesaggistica e quindi dobbiamo cercare di salvare anche queste costruzioni ed è quello che ho fatto, l'ho fatto che praticamente ho modificato l'art. 5 sostituendo con il subemendamento dicendo che queste costruzioni debbono essere salvaguardate così come sono salvaguardate le 28 costruzioni in quanto, praticamente ricadono in vincoli relativi non in vincoli di inedificabilità assoluta perchè se ricadono nell'inedificabilità assoluta cioè mi riferisco alle zone geomorfologicamente stabili che sono le E 10 all'interno del cimitero, all'interno dei 150 metri, all'interno del palazzo dei Gesuiti, all'interno del parco in montagna che è inedificabilità assoluta allora quelle vanno demolite e per quelle due case che ci possono essere due e 1 e mezzo, quelle le demandiamo agli organi che avevano la tutela del controllo. In questo sub emendamento, Segretario, io richiamo l'art. 2, l'art. 3, l'art. 4, l'art. 5 e con quello precedente me ne andavo all'art. 7 bis. Ora a questo punto, per me possono pure bocciarlo, io le chiedo però, ufficialmente e chiedo che venga messo a verbale, se l'emendamento successivo presentato dai colleghi consiglieri, che mi creda, è una mia valutazione, non penso che siano stati corretti come lo sono stato io con tutti, perché non ho mai avuto preclusioni con nessuno, anzi, addirittura mi accusano che faccio parte della maggioranza, si figuri un po', caro Presidente dove si arriva, che faccio parte della maggioranza a pieno titolo o part-time, nel momento del bisogno. Io ufficialmente, Segretario, le dico, nel momento in cui viene bocciato questo emendamento, perché così è la decisione del Consiglio Comunale, non dico che …Nel momento in cui questo emendamento riguarda e ricopre buona parte dell'emendamento presentato, successivamente e questo viene bocciato, per come già credo, mi dica una cosa, è legittimo il II° emendamento, oppure io posso adoperarmi nel chiedere la pregiudiziale su tale emendamento.

Cons.re Milito('59):

Chiede venga riletto il sub emendamento e chiede altresì di capire se nel caso venga bocciato questo emendamento, ce n'è un altro di uguale contenuto.

Segretario Generale:

Riferisce che la procedura prevede che prima venga letto il sub emendamento appena letto e l'eventuale approvazione fa sì che ci sia un effetto preclusivo sia sull'emendamento n. 3, sia sul successivo emendamento nella parte in cui ci possano essere delle aree di sovrapponibilità.

Se dovesse, invece, essere bocciato si passerebbe all'approvazione dell'emendamento firmato da Raneri + 12.

Entra in aula il Presidente Scibilia che riassume la Presidenza Presenti n. 19
Entrano in aula i Cons.ri: Sciacca e Campisi Presenti n. 21

Cons.re D'Angelo:

Chiede di sapere dal consigliere Caldarella, in relazione al comma 3 del sub emendamento, se è il Consiglio che determina la pubblica utilità.

Cons.re Caldarella I.:
Chiarisce che solo una o due costruzioni ricadono in zona con vincolo di assoluta inedificabilità e per queste non spetta al Consiglio Comunale stabilire la demolizione.
Cons.re D'Angelo:
Chiede di sapere, secondo quanto dice la legge quali sono i compiti del Consiglio Comunale.
Cons.re Stabile:
Precisa che la domanda che si pongono i consiglieri fa riferimento all'art. 4 della L.R. 17 che parla di "proposta del Sindaco", questo perché la legge è antecedente all'entrata in vigore della competenza dei dirigenti. Ora tutte le competenze sono passate ai dirigenti.
Cons.re D'Angelo:
Chiede venga data risposta alla sua domanda.
Segretario Generale:
Conferma anche lui che dal 98in Sicilia con la L.R. 23 tutte le competenze ascritte al Sindaco, in materia di urbanistica etc. sono state trasferite ai dirigenti. Tutto ciò è stato calato nel D.P.R. 380/2001 che è il T.U. in materia di edilizia. Conclude asserendo che ove la legge 17 indichi un riferimento al Sindaco questo deve intendersi esteso al dirigente.
Per quanto riguarda le competenze del Consiglio Comunale queste sono rimaste tali sia per effetto del D.P.R. 380 che in questa parte risulta applicabile anche alla Regione siciliana, sia per effetto dell'art. 32 dell'ordinamento EE.LL. che attribuisce al Consiglio Comunale tutte le competenze in materia di urbanistica. Per quanto riguarda il quesito del consigliere D'Angelo afferma che questa dichiarazione spetta al Consiglio Comunale.
Cons.re Milito('59):
Chiede di sapere se la dichiarazione di pubblica utilità spetta al Consiglio Comunale o al dirigente e se il sub emendamento specifica o meno questa competenza.
Segretario Generale:
Riferisce che nel corpo della delibera viene indicata la circolare n. 3 del 2001 che asserisce che la pubblica utilità è dichiarata dal Consiglio su proposta del dirigente.
Arch. Bertolino:
Riferisce che questa proposta di delibera viene sottoposta al consiglio Comunale dal dirigente dell'urbanistica nella sua persona.
In questo ruolo lui sta proponendo al Consiglio di deliberare in una certa maniera, salvo ogni parere contrario del Consiglio, sulla scorta e a valle di tutto il lavoro preparatorio di atti tecnici, ordinanze e quant'altro che sono stati regolarmente portati avanti dall'ufficio negli anni e che rimane esclusivamente nella responsabilità dell'ufficio che l'ha portata avanti e quindi dei dirigenti, avvicendatesi nel tempo, che hanno firmato gli atti.
Questa responsabilità tecnica non viene mai posta in capo al Consiglio né il Consiglio, in qualche modo condivide quel tipo di responsabilità, il Consiglio tutt'al più ne prende atto.
Detto questo precisa che il pronunciamento che dovrebbe fare l'ufficio, se lo ritiene, è quello di dichiarare una volta preso atto del lavoro dall'ufficio, se ritiene che ci sia un interesse prevalente pubblico al mantenimento degli immobili abusivi ormai acquisiti al patrimonio del Comune.
La sorte di questi immobili abusivi, secondo la legge, è la demolizione, ma la legge pone un paracadute, dà cioè la possibilità all'organo consiliare e solo all'organo consiliare di dichiarare, se lo ritiene, se, rispetto al ripristino dello stato dei luoghi, prevalgono interessi pubblici a mantenere l'immobile piuttosto che a demolirlo.

Specifica ancora che il Consiglio potrà: accogliere in pieno la proposta del dirigente, discostarsene in parte oppure deliberare in maniera totalmente contraria.
Spiega poi che la delibera è stata formulata da lui accorpando gli immobili per tipologia di abuso ed è stato predisposto un elenco facente parte della relazione dell'ufficio, che è parte integrante di questa proposta e di cui si assume la piena responsabilità.
Riferisce ancora che la proposta dell'ufficio comprende un elenco 1 che raggruppa tutti gli immobili per i quali non sono stati ravvisati vincoli di alcuna natura, cioè non ricadono in zone sottoposto a vincolo, ma sono abusivi perché non rispettano i criteri previsti dallo strumento urbanistico e già acquisiti al patrimonio comunale.
Per questi immobili l'ufficio propone di dichiarare un interesse pubblico al mantenimento piuttosto che alla demolizione di questi mobili per destinarli ad un uso possibile secondo la legge e dà lettura di queste possibilità.
Per quanto riguarda l'elenco 2 riferisce che vi sono compresi tutti gli immobili sui quali vige una qualche sorta di vincolo ma per la maggior parte si tratta di vincoli relativi. Per uno o due edifici si rappresenta invece un vincolo di in edificabilità assoluta.
Per questi immobili l'ufficio volendo mantenere una posizione asettica, propone al Consiglio di dichiarare che, essendoci un vincolo, non sussistono le condizioni per potere dichiarare la prevalenza di interessi pubblici al mantenimento piuttosto che al ripristino dello stato dei luoghi, nel rispetto dei vincoli.
L'ufficio ritiene comunque normale che si possa aprire un dibattito in consiglio che può dichiarare l'interesse pubblico a mantenere gli edifici, subordinando tale interesse al nulla osta favorevole da parte dell'ente preposto al vincolo, salvo comunque i due immobili ricadenti in zona sottoposta a vincolo assoluto.
Poiché la maggioranza dei vincoli sono vincoli relativi, è probabile che gli enti interessati rilascino il nulla osta al mantenimento degli immobili.
Conclude affermando che dopo il pronunciamento dell'interesse pubblico, il Consiglio Comunale non ha competenza ad entrare nel merito tecnico delle pratiche, anche se le stesse restano disponibili per la consultazione.

Cons.re Vesco:

Ricorda che altri comuni come quelli di Agrigento e Termini Imerese hanno portato all'attenzione dei rispettivi Consigli atti deliberativi contenenti non solo l'elenco degli immobili ma dalla delibera di approvazione da parte della Giunta.
Per quanto riguarda la circolare n. 2 del 31/01/2014 emanata dall'assessorato territorio e ambiente, la stessa è stata tempestivamente trasmessa a tutti gli enti locali, pur tuttavia non è stata richiamata nella delibera. Nonostante ciò anche se non è presente nella delibera, essendo una nuova disposizione, andrà ad essere applicata in maniera automatica.

Cons.re D'Angelo:

Chiede di sapere se l'emendamento del consigliere Caldarella va nella stessa direzione della proposta suggerita dal dirigente arch. Bertolino.

Cons.re Caldarella I.:

Ringrazia il dirigente ed il consigliere D'Angelo per la domanda posta ed assicura che l'emendamento da lui presentato va in questa direzione, poi, con il sub emendamento, ha voluto specificare che il Consiglio Comunale considerata la sentenza del CGA, considerata la circolare e considerato che gli immobili ricadevano in vincoli di inedificabilità relativa, poteva salvaguardare anche questi 26 immobili del 2° elenco.
Naturalmente il Consiglio può decidere tutto ma se non dovesse esprimersi le costruzioni andrebbero comunque demolite.

Cons.re Fundarò:
Chiede di sapere come può il Consiglio Comunale prendersi la responsabilità di deliberare la pubblica utilità rispetto ad abitazioni inserite nell'elenco n. 2 dove ci sono abusi rispetto a vincoli eclatanti.

Cons.re Intravaia:
Prende atto, a denti stretti delle motivazioni espresse dal dirigente, ed afferma che tali motivazioni non convincono né lui, né il suo gruppo, né nella forma, né nella sostanza e sostiene che, a suo avviso, il Consiglio Comunale non ha titolo né competenze a votare questo provvedimento. Per questo motivo annuncia che Area Democratica abbandonerà l'aula.

Cons.re Raneri:
Afferma di sentirsi in difficoltà poiché nota che quasi nessuno dei consiglieri comunali ha ancora le idee chiare.
Ritiene che il Consiglio Comunale, poiché è stato eletto dai cittadini ha il dovere di salvaguardare quanti più immobili è possibile e poiché si fida ciecamente dell'esperienza del consigliere Caldarella e ritiene di poter firmare serenamente il suo sub emendamento. Poiché stasera il Consiglio si deve pronunciare in un modo o nell'altro occorre, a suo parere fare chiarezza e trovare una sintesi.

Cons.re Milito ('59):
Gli pare di aver compreso che il sub emendamento del consigliere Caldarella sottopone l'approvazione degli immobili del II° elenco agli enti che hanno l'onere della tutela del vincolo.
Ritiene, da parte sua, molto strano che le forze di maggioranza arrivino in consiglio per trattare un argomento così importante con le idee confuse sull'argomento stesso. Denunzia pertanto una notevole carenza nell'attività della pubblica amministrazione.

Cons.re Caldarella I.:
Ricorda che ci sono in aula 12 consiglieri comunali, sufficienti per votare l'atto ed annunzia che non abbandonerà l'aula anche se dovesse essere bocciato questo emendamento perché il bene comune si fa con i fatti e non con le parole e con i manifesti. Ringrazia, da parte sua, il consigliere Raneri per le parole espresse nei suoi confronti e che lo hanno commosso. Ricorda al Consiglio che ha lavorato con enormi sacrifici per fare quegli emendamenti e studiare quelle carte, tuttavia né lui né gli altri consiglieri presenti hanno intenzione di abbandonare l'aula per far decadere l'atto deliberativo, anche se dovessero essere bocciati tutti gli emendamenti.

Cons.re Sciacca:
Propone una sospensione di 30 minuti per consentire ai consiglieri di riunirsi e prendere una decisione comune.

Cons.re Coppola
Ritiene che occorra procedere con i piedi di piombo prima di esprimersi su un atto deliberativo così importante. Sottolinea che ci sono stati pareri discordanti fra quelli espressi dall'amministrazione e quelli espressi dalla dirigenza.
Fa altresì notare che mentre molti affermano di rappresentare la collettività, tuttavia stasera, come già si è verificato in altre occasioni, i banchi sono semivuoti. Rivolgendosi al consigliere Caldarella gli rivolge il proprio apprezzamento per il lavoro da lui svolto ma assicura che non voterà nulla di cui non è pienamente convinto.

Ritiene anche lui opportuno fare una sospensione chiarificatrice anche perché lui ha visto parecchie delibere di Consigli Comunali che hanno votato una semplice presa d'atto di quanto disposto dall'ufficio.
Sottolinea infine che sicuramente l'interesse del Consiglio è mantenere gli immobili sempre nell'ambito di ciò che la legge consente.
Ritiene che in questi appuntamenti il Sindaco dovrebbe sforzarsi di essere presente per trovare le dovute considerazioni nei confronti di determinate forze di maggioranza. Questa sarà forse la goccia che farà traboccare il vaso per una verifica politica per capire chi sono i compagni di processione.

Arch. Bertolino:

Intende precisare che nel corpo della delibera c'è un semplice errore di battitura riferito alla citazione di una legge, che sarà corretto d'ufficio.

Segretario Generale:

Risponde al consigliere Fundarò che chiedeva come potere superare i punti 5 e 6 della proposta di deliberazione. In ordine al punto 6 si tratta di una semplice dichiarazione di non doversi procedere in ordine al mantenimento perché si tratta di due immobili già demoliti.
In ordine al punto 5 il Consiglio Comunale non può scavalcare quella che è la proposta di deliberazione però a tal riguardo il consigliere Caldarella aveva proposto un sub emendamento all'emendamento 3 che è già stato letto.

Cons.re Sciacca:

Chiede una sospensione di 20 minuti.

Escono dall'aula i Cons.ri: Allegro, Longo, D'Angelo, Vesco, Caldarella G., Intravaia e Di Bona Presenti n. 14

I Cons.ri Rimi e Caldarella I. sostituiscono quali scrutatori rispettivamente i Cons.ri Longo e Caldarella G.

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la proposta del Cons.re Sciacca di sospendere a seduta per 20 minuti e produce il seguente esito:
Presenti n. 14
Votanti n. 14
Voti favorevoli n. 13
Voti contrario n. 1 (Milito S. (59) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

La superiore proposta del Cons.re Sciacca di sospendere la seduta è approvata

Alle ore 20,25 il Presidente sospende la seduta per 20 minuti

Alle ore 20,45 vengono ripresi i lavori sospesi alle ore 20,25 e risultano presenti i seguenti n. 15 Consiglieri Comunali: Allegro, Caldarella I., Campisi, Castrogiovanni, Coppola, Dara F., Fundarò, Milito S. (59), Nicolosi, Raneri, Rimi, Sciacca, Scibilia, Stabile e Vario.

Cons.re Caldarella I.:
Prende atto della riflessione che è stata fatta e ritira il proprio emendamento a condizione che venga calato direttamente nella proposta di delibera fatta da tutti i consiglieri e da tutti sottoscritta.

Il Cons.re Caldarella I. ritira l'emendamento n. 3 e il subemendamento all'emendamento n.3.

Il Segretario Generale dà lettura degli emendamenti n 1 e n. 2 proposti dal Cons.re Raneri + 12 che risulta del seguente tenore:

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 22 DEL 07.04.2014 - ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 31 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06.06.2001 E DELL'ART. 4 DELLA L.R. 17/1994

EMENDAMENTO N. 1

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di prendere atto degli immobili abusivi acquisiti di cui all'elenco A ed ai sottoelenchi: A1, A2 e A3 tutti allegati al presente atto
2) Di dichiarare l'esistenza di un interesse prevalente di uso per fini pubblici rispetto a quello di ripristino dell'assetto del territorio violato, per il mantenimento degli immobili di cui all'Elenco 1 della relazione dell'Ufficio allegata al presente atto, in quanto gli stessi non contrastano con rilevanti interessi urbanistici e non ricadono in zona di vincolo. Gli immobili di cui sopra potranno essere dati in concessione di abitazione prioritariamente ai soggetti che hanno commesso l'abuso sempreché questi soddisfino le condizioni di cui all'art. 4 della L.R. n. 17/1994 oppure, negli altri casi, potranno essere destinati a finalità pubbliche o dati in locazione o inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazione del Comune.
3) Di stabilire per gli immobili ricadenti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità di cui all'Elenco 2 della relazione dell'ufficio, di procedere nel seguente modo:
- per quanto riguarda i vincoli di natura urbanistica, dichiarare l'esistenza di un interesse prevalente di uso per fini pubblici, rispetto a quello di ripristino dell'assetto del territorio violato, per il mantenimento degli stessi immobili in analogia al precedente punto 2;
- per quanto riguarda altri vincoli di inedificabilità relativa, in accoglimento per estensione dei principi fissati dalla Circolare dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 2/2014 del 31/01/2014 a seguito del Decreto del Presidente della Regione n. 465 del 16/05/2013 che aderisce al parere del C.G.A. a sezioni riunite n. 291/10 del 31/01/2012, si dichiara l'esistenza di un interesse prevalente di uso per fini pubblici, rispetto a quello di rispristino dell'assetto del territorio violato, qualora, a seguito di apposita richiesta per la quale si demanda all'Ufficio competente, intervenga Nulla-Osta o parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo violato e in tal caso mantenere gli stessi immobili in analogia al precedente punto 2; in subordine, ove il parere risultasse negativo, si demanda all'Ufficio per gli adempi menti di legge consequenziali;
- per quanto riguarda i vincoli di inedificabilità assoluta si da atto che non ricorrono le condizioni necessarie a potere dichiarare un interesse prevalente di uso per fini pubblici,

rispetto a quello di rispristino dell'assetto del territorio violato, e che per tali immobili, ai sensi dell'art. 7 comma 6 della L. 47/85 e dell'art. 31 comma 6 del DPR 380/2001, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo, demandando all'Ufficio per gli adempimenti di legge consequenziali.
4) Di prendere atto dell'avvenuta demolizione, da parte degli stessi responsabili dell'abuso, degli immobili di cui all'Elenco 3 della relazione dell'Ufficio, così come si evince dagli atti e sopralluoghi eseguiti dagli uffici competenti non facenti parte integrante del presente atto deliberativo. Per tali immobili pertanto, non necessita il pronunciamento in ordine al loro mantenimento.
5) Di prendere atto che, per gli immobili di cui all'Elenco 4 della relazione dell'Ufficio (già ricompresi nei precedenti elenchi), sono state presentate pratiche di sanatoria edilizia ancora in corso d'istruttoria, disponendo, per tali immobili, che si proceda secondo la normativa vigente, qualora l'esito definitivo delle pratiche di sanatoria in corso risultasse negativo e sia stato definito eventuale ricorso avverso ai provvedimenti emanati.
6) Di dichiarare, con separata votazione, l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e s.m.i.

EMENDAMENTO N. 2

Sostituire la seconda frase dopo il punto 10 del preambolo, nel modo seguente:
- In data 20.11.2013 con nota prot. 24743 il Presidente del Consiglio ha restituito la proposta di delibera di C.C. ritirata dall'Assessore Paglino nella seduta consiliare del 19.11.2013, su imput dei consiglieri comunali che hanno suggerito di approfondire l'argomento previo sopralluogo e acquisizione di supporto fotografico.

Eliminare la terza frase dopo il punto 10 del preambolo:
Successivamente, I consiglieri comunali componenti della III Commissione Consiliare, con il supporto dei tecnici dell'Ufficio, hanno svolto numerosi sopralluoghi presso gli immobili interessati, scattando foto e redigendone verbali.

I Cons. Comunali proponenti
F.to Raneri + 12

Si dà atto che preventivamente viene acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale.

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano il superiore emendamento n. 2 proposto dal Cons.re Raneri + 12 e produce il seguente esito:
Presenti n. 15
Votanti n. 14
Voti favorevoli n. 14
Astenuto n. 1 (Milito S. (59) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

Il superiore emendamento n. 2 proposto dal Cons.re Raneri + 12 è approvato

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano il superiore emendamento n.1 proposto dal Cons.re Raneri + 12 e produce il seguente esito:
Presenti n. 15
Votanti n. 14
Voti favorevoli n. 14
Astenuto n. 1 (Milito S. (59) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

Il superiore emendamento n. 1 proposto dal Cons.re Raneri + 12 è approvato

Cons.re Rimi:
A nome del gruppo Noi per Alcamo ritiene che tutti i consiglieri presenti debbano ringraziare l'ufficio ma anche la compostezza e la tenacia dell'assessore Coppola.
Chi è rimasto per votare questa delibera, pur con qualche difficoltà perché si tratta di un argomento molto tecnico, ha dimostrato di avere lavorato, a prescindere dal colore politico, per il bene comune, a differenza di qualcuno che si è affacciato e se ne è andato. C'è stato altresì un segnale politico forte da parte di una componente di questa maggioranza, cosa che andrà esaminata e valutata in separata sede.
Annuncia infine il voto favorevole del suo gruppo alla delibera.
Cons.re Stabile:
Si associa totalmente il capo gruppo di Noi per Alcamo e vuole ringraziare, a nome del PD tutti i consiglieri presenti in aula per il secondo giorno.
Quella trattata era una delibera particolare che metteva a disagio il singolo consigliere e chi, in particolare, di materia urbanistica conosce poco, ma soprattutto perché ha un impatto sulla città molto importante.
Questo è uno dei pochi atti in cui è importante mettere la faccia e ringrazia tutti i consiglieri presenti questa sera perché hanno avuto il coraggio di esprimersi. Sarebbe stato a suo avviso, opportuno un apporto unitario della terza Commissione.
Una piccola nota vuole fare all'amministrazione, in quanto questo è un atto deliberativo che avrebbe avuto bisogno del conforto della presenza del sindaco, senza nulla togliere agli assessori che ringrazia.
Questa è una delibera per la quale, a suo avviso, sarebbero stati necessari degli incontri propedeutici con il sindaco e con le forze di maggioranza in modo da arrivare in Consiglio Comunale con le idee più chiare.
Sperando comunque che sia stato partorito un provvedimento importante, annuncia il voto favorevole del partito democratico.
Cons.re Allegro:
Si associa alle parole del consigliere Rimi ed afferma che si è giunti ad una soluzione comune proprio per il bene della città a prescindere dalle casacche politiche diverse. Dissente dal consigliere Stabile ricordandogli che nella terza Commissione così come nelle altre sono presenti più indirizzi politici.
Annuncia infine il proprio voto favorevole.
Cons.re Raneri:
A nome suo e del consigliere Dara F. ed altresì a nome del suo partito Forza Italia afferma che quando si tratta di votare una cosa che interessa la città il consigliere Raneri non ha mai guardato il colore politico. Ritiene che i consiglieri presenti stasera pochi ma buoni, hanno

dato per l'ennesima volta dimostrazione di essere presenti a differenza di chi si nasconde dietro un dito e abbandona l'aula. Ritiene che questa sera, chi fa politica, non poteva permettersi di fare abbattere 56 case. Conclude annunciando il proprio voto favorevole.

Cons.re Fundarò:

Annuncia il voto favorevole del gruppo Insieme per Alcamo, esprimendo un forte rammarico per l'assenza di buona parte dei consiglieri comunali.

Ritiene infatti che questi siano provvedimenti di una portata storica per la nostra città perché capaci di ripristinare le regole talvolta violate da alcuni cittadini e di non mortificare quello che è il patrimonio immobiliare talvolta costruito a fatica da alcuni di essi. Ringrazia in maniera particolare a nome del gruppo, il Segretario Generale per il supporto dato e per le risposte chiarificatrici che ha fornito e che hanno dato una svolta in relazione all'approvazione di questo provvedimento.

Anche lui come altri consiglieri che lo hanno preceduto avrebbe gradito che ci fosse stato il conforto del primo cittadino in un momento così importante per la città.

Cons.re Nicolosi:

Preannuncia il voto favorevole del gruppo UCD-PSI e ringrazia i tecnici per l'apporto reso. Dissente dal consigliere Stabile affermando il gran lavoro svolto dalla III Commissione anche se non tutti possono avere la stessa opinione. Afferma comunque che la III Commissione allora da lui presieduta ha fatto un ottimo lavoro coadiuvata dai tecnici e dall'assessore Coppola. Sollecita quindi l'assessore Coppola ad andare avanti così per ottenere sempre migliori risultati per l'urbanistica.

Cons.re Dara F.:

Ritiene che vadano ringraziati anche i colleghi che questa sera sono assenti in quanto la seduta di questa sera non era preventivata e forse avevano assunto altri impegni.

Da parte sua ha avuto la possibilità di conoscere tutto il lavoro svolto dalla III Commissione e ricorda che nel momento in cui la Commissione ha espresso parere erano presenti solo tre componenti che sono ora presenti in aula.

Si complimenta poi con tutti i consiglieri presenti per aver raggiunto un proposito unanime nell'interesse della collettività.

Cons.re Caldarella I.:

Si dichiara contento perché in questi due giorni si è aperto un forte dibattito politico. Ci sono stati degli scontri vivaci di interpretazione ma sicuramente il confronto fa crescere le persone ed ha constatato che alla fine ha prevalso il buon senso ed è stato inserito il sub emendamento da lui presentato che salvaguarda quelle costruzioni che erano state inserite nel 2° elenco che riguardava i vincoli relativi, è stato fatto un buon lavoro non solo dai consiglieri presenti ma anche dei funzionari perché il provvedimento non si ferma qua, avrà comunque un percorso molto serio. Invita poi il v/Sindaco a rafforzare i controlli per far sì che ciò che è mancato in passato non manchi nel futuro. Annuncia infine il proprio voto favorevole.

Il Presidente visti gli emendamenti approvati dà atto che la proposta di delibera comprensiva gli emendamento approvati è la seguente:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **"ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.31 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06-06-2001 E DELL'ART. 4 DELLA L.R. 17/1994".**

Premesso:

- Con nota prot. n°30824 del 10-05-2011, il Servizio 5 del Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente diffondeva la Circolare n. 3/2011 concernente le verifiche sugli adempimenti sanzionatori effettuati dai Comuni in merito agli abusi edilizi accertati e l'obbligo di adottare i dovuti provvedimenti repressivi;

- La citata Circolare 3/2011, tra l'altro, indicava la possibilità di applicazione agli immobili abusivi, ancorchè già acquisiti di diritto al patrimonio del Comune, delle procedure previste dall'art. 7 della L. 47/85 (oggi trasfuso nell'art. 31 del D.P.R. 380/2001) e dall'art. 4 della L.R. 17/1994.

- L'art. 7 della L. 47/85 (Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali), oggi trasfuso nell'art. 31 del D.P.R. 380/2001, così recita:

Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo articolo 8, ingiunge la demolizione.

Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune .

Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici .
In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal terzo comma del medesimo articolo 4, il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , come modificato dal successivo articolo 20 della presente legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita .

- L'art. 4 Legge Regionale n.17/1994 (Concessione del diritto di abitazione delle opere edilizie abusive acquisite) così recita:

1. ***Entro centodieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, su proposta del Sindaco, considerate le necessità di edilizia residenziale nel territorio comunale, da soddisfare anche mediante ricorso al patrimonio edilizio pubblico, possono stabilire che le procedure successive all'acquisizione al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano regolate dalle disposizioni del presente articolo, oltre che dalle disposizioni della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modificazioni, in quanto compatibili.***
2. ***Qualora l'opera abusiva risulti adibita a dimora abituale e principale del responsabile dell'abuso e del suo nucleo familiare, anche di fatto, il Sindaco, dopo l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, su richiesta del responsabile dell'abuso, può concedere il diritto di abitazione sull'immobile al richiedente ed ai componenti del suo nucleo familiare, nei limiti e con i contenuti di cui agli artt. 1022, 1023, 1024 e 1025 del codice civile.***
3. ***Fermo restando quanto stabilito al comma 2, la concessione del diritto è soggetta alle seguenti condizioni:***

a) ***l'istanza al sindaco deve essere presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo;***
b) ***la costruzione deve essere stata ultimata entro il 30 settembre 1993 (disposizione dichiarata illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 27 aprile – 5 maggio 1994, nella parte in cui indica una data successiva al 23 marzo 1992);***
c) ***il concessionario non deve essere proprietario di altro immobile idoneo a soddisfare le esigenza abitative proprie e del suo nucleo familiare. La data del 30 settembre 1993 deve essere intesa 23-03-1992, giusta sentenza della Corte Costituzionale del 27-04-1994 n.169.***
d) ***il concessionario deve pagare un'indennità ragguagliata agli oneri di urbanizzazione determinati con riferimento ai valori vigenti alla data di pubblicazione della presente legge, ed ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge***

regionale 10 agosto 1985, n. 37 (disposizione dichiarata illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 27 aprile – 5 maggio 1994, nella parte in cui non prevede il pagamento di un corrispettivo adeguato al valore del diritto di abitazione);

e) il concessionario deve aver realizzato l'opera su area di cui aveva il legittimo possesso.

4. *L'accertamento delle condizioni previste per la concessione del diritto di abitazione è effettuato dalla commissione di cui all'art. 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, alla quale le relative istanze sono trasmesse dagli uffici comunali entro trenta giorni dal ricevimento.*

5. *Il diritto di abitazione viene concesso con provvedimento del Sindaco, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento favorevole della commissione di cui al comma 4.*

6. (*Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 169 del 27 aprile – 5 maggio 1994).*

7. Sono in ogni caso a carico del concessionario le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile concesso in abitazione, nonché le spese per l'eventuale adeguamento sismico e l'eventuale completamento esterno ai sensi del regolamento di edilizia comunale. Gli interventi di completamento esterno e di recupero estetico dell'immobile devono essere fissati nell'atto di concessione, su parere della commissione edilizia.

8. *I procedimenti amministrativi di repressione dell'abusivismo edilizio attualmente in corso rimangono sospesi, ferma restando la prosecuzione delle attività processuali innanzi agli organi della giurisdizione ordinaria ed amministrativa, sino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di concessione del diritto di abitazione di cui al comma 3.*

9. *L'immobile acquisito e concesso in abitazione entra a far parte del patrimonio indisponibile del comune.*

10. La concessione del diritto di abitazione può essere rilasciata purché il mantenimento dell'immobile non arrechi rilevante pregiudizio alle destinazioni generali di zona previste dagli strumenti urbanistici.

- L'Ufficio, in ottemperanza alle superiori disposizioni, ha predisposto la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30/10/2013 inviata al Presidente del Consiglio per l'inserimento all'Ordine del Giorno dei lavori del Consiglio;

- In data 20/11/2013 con nota prot. 24743 il Presidente del Consiglio ha restituito la proposta di delibera di C.C. ritirata dall'assessore Paglino nella seduta Consiliare del 19/11/2013 su imput dei consiglieri comunali che hanno suggerito di approfondire l'argomento previo sopralluoghi e acquisizione di supporto fotografico.

- Con nota n. 6575 del 27/03/2014, la III Commissione Consiliare ha trasmesso all'Ufficio tutti i verbali dei sopralluoghi svolti e le fotografie scattate sui luoghi chiedendo l'integrazione della proposta di delibera di C.C.

- L'Ufficio ha, di conseguenza, provveduto all'aggiornamento degli elenchi degli immobili acquisiti in conformità alle risultanze dei sopralluoghi ed ai verbali ed alle foto trasmessi dalla III Commissione ed agli atti dell'Ufficio;

- **Visti** gli elenchi sotto indicati degli immobili acquisiti, predisposti ed aggiornati dall'Ufficio Abusivismo, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, e precisamente :
  - *elenco " **A"** - TUTTI gli immobili acquisiti alla data del 18-09-2013;*
  - *sottoelenco **"A1"**- immobili acquisiti con sanatorie presentate, in corso d'istruttoria;*
  - *sottoelenco "**A2**"- immobili acquisiti, senza istanza di sanatoria o con istanza non valida o diniegata;*
  - *sottoelenco "**A3**"- immobili acquisiti e già demoliti.*

- **Vista** la cartografia, con relativa legenda, che riproduce l'ubicazione degli immobili acquisiti ricadenti in zone di vincolo;

- **Visti** gli stralci cartografici con rappresentazione in dettaglio dei vincoli che ricadono sugli immobili acquisiti;

- **Vista** la Relazione Tecnica Esplicativa dell'Ufficio Urbanistica da cui si rileva, sinteticamente, per gli immobili abusivi acquisiti, la seguente situazione :
  - *Totale immobili acquisiti: **n.56** (uno dei quali – alla scheda n. 24 - riguarda una lottizzazione abusiva che a sua volta comprende n. 8 costruzioni);*
  - *Immobili acquisiti che non contrastano con rilevanti interessi urbanistici, ambientali e non soggetti a vincoli: **n.28;***
  - *Immobili acquisiti ricadenti in zona di vincolo urbanistico per i quali non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle procedure di cui all'art. 4 L.R. 17/94 (Tab. 2 della relazione Tecnica): **n.26**;*
  - *Immobili acquisiti già demoliti:* **n. 2;**
  - *Immobili acquisiti in zona di vincolo urbanistico con sanatoria ancora in corso:* **n. 6.**

- **Vista** la circolare n.3/2001, con la quale il Dirigente Generale dell'A.R.T.A. - Dipartimento Urbanistica, tra l'altro, afferma:
  << il termine di cui al comma 1 del citato art. 4 (110 giorni dall'entrata in vigore della Legge) sia scaduto, lo stesso ha, comunque, carattere ordinatorio, pertanto, "i Comuni con delibera del consiglio comunale, su proposta del Sindaco, considerate le necessità di edilizia residenziale nel territorio comunale da soddisfare anche mediante il ricorso al patrimonio edilizio pubblico, possono stabilire che le procedure successive all'acquisizione al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano regolate dalle disposizioni del presente articolo, oltre che dalle disposizioni della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni e della L.R. 10 agosto 1985 n. 37 e successive modificazioni, in quanto compatibili".
  Quindi la norma prevede che l'organo consiliare, su proposta del Dirigente apicale (già Sindaco), ricorrendo al patrimonio edilizio pubblico, (compreso, quindi, quello già acquisito ai sensi dell'art.7 della L. n. 47/85) possa soddisfare le necessità di edilizia residenziale richieste nel territorio comunale, applicando la procedura ex art.4 della L.R.

n. 17/94 per concedere, su richiesta del responsabile dell'abuso, il diritto di abitazione, "sempre che l'immobile non arrechi rilevante pregiudizio alle destinazioni generali di zona previste dagli strumenti urbanistici" come previsto dal comma 10 del suddetto art. 4. Potrà, altresì, valutarsi la possibilità di concedere in locazione gli immobili abusivi che non possono essere concessi in diritto di abitazione, ovvero provvedere alla loro dismissione a seguito della redazione del piano di alienazione e valorizzazione immobiliare di cui all'art. 58 della L. n. 133 del 6 agosto 2008 di conversione del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008.>>

- **Considerato** pertanto che, alla luce della sopra citata circolare n.3/2001, le procedure di cui all'art. 4 della L.R. n. 17/1994 non sono da considerare soggette a termini perentori, ma ordinatori e che, pertanto, anche oltre i termini fissati dalla stessa legge, è comunque possibile che le procedure successive all'acquisizione al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive, siano regolate dallo stesso art. 4 della Legge Regionale n. 17/1994. Che altresì i Comuni, previa deliberazione del consiglio comunale, possono stabilire che le procedure successive all'acquisizione al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive siano regolate dalle disposizioni dello stesso art. 4 della Legge Regionale n. 17/1994 e s.m.i., oltre che dalle disposizioni della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e s.m.i. e della L.R. 10 agosto 1985 n. 37 e s.m.i., al fine di soddisfare le necessità di edilizia residenziale nel territorio comunale per concedere, su richiesta del responsabile dell'abuso, il diritto di abitazione (sempre che l'immobile non arrechi rilevante pregiudizio alle destinazioni generali di zona previste dagli strumenti urbanistici) e che potrà altresì valutarsi la possibilità di concedere in locazione gli immobili abusivi che non possono essere concessi in diritto di abitazione, ovvero provvedere alla loro dismissione a seguito della redazione del piano di alienazione e valorizzazione immobiliare ex l'art. 58 L. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008.

- **Considerato** che l'art. 7 della L. 47/85 al comma 6 prevede che per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo e che tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso.

- **Considerato** che è pertanto necessario che il Consiglio Comunale si pronunci sulla sussistenza di "prevalenti interessi pubblici" per ciascun abuso, al fine di procedere alla demolizione delle opere o al loro mantenimento, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L. n°47/1985 anche al fine della loro destinazione alla concessione in diritto di abitazione a chi ha commesso l'abuso o, nei casi in cui ciò non sia possibile, alla loro locazione o dismissione nel rispetto delle condizioni di legge;

- **Vista** la nota prot. n. 11753 del 30/05/2013 dell'A.R.T.A, Dipartimento dell'Urbanistica, Servizio 5 – Vigilanza Urbanistica, avente ad oggetto: " diffida per mancata emissione dei provvedimenti repressivi e sanzionatori in materia di abusivismo edilizio";

- **Visto** il parere reso dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del _____;
- **Vista** la L.R. n.48/91;

- **Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;
- **Vista** la L.R. n.30/2000;
- **Visto** l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;

PROPONE DI DELIBERARE:

1) Di prendere atto degli immobili abusivi acquisiti di cui all'elenco A ed ai sottoelenchi: A1, A2 e A3 tutti allegati al presente atto

2) Di dichiarare l'esistenza di un interesse prevalente di uso per fini pubblici rispetto a quello di ripristino dell'assetto del territorio violato, per il mantenimento degli immobili di cui all'Elenco 1 della relazione dell'Ufficio allegata al presente atto, in quanto gli stessi non contrastano con rilevanti interessi urbanistici e non ricadono in zona di vincolo. Gli immobili di cui sopra potranno essere dati in concessione di abitazione prioritariamente ai soggetti che hanno commesso l'abuso sempreché questi soddisfino le condizioni di cui all'art. 4 della L.R. n. 17/1994 oppure, negli altri casi, potranno essere destinati a finalità pubbliche o dati in locazione o inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazione del Comune.

3) Di stabilire per gli immobili ricadenti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità di cui all'Elenco 2 della relazione dell'ufficio, di procedere nel seguente modo:

- per quanto riguarda i vincoli di natura urbanistica, dichiarare l'esistenza di un interesse prevalente di uso per fini pubblici, rispetto a quello di ripristino dell'assetto del territorio violato, per il mantenimento degli stessi immobili in analogia al precedente punto 2,
- per quanto riguarda altri vincoli di inedificabilità relativa, in accoglimento per estensione dei principi fissati dalla Circolare dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 2/2014 del 31/01/2014 a seguito del Decreto del Presidente della Regione n. 465 del 16/05/2013 che aderisce al parere del C.G.A. a sezioni riunite n. 291/10 del 31/01/2012, si dichiara l'esistenza di un interesse prevalente di uso per fini pubblici, rispetto a quello di ripristino dell'assetto del territorio violato, qualora, a seguito di apposita richiesta per la quale si demanda all'Ufficio competente, intervenga Nulla-Osta o parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo violato e in tal caso mantenere gli stessi immobili in analogia al precedente punto 2, in subordine, ove il parere risultasse negativo, si demanda all'Ufficio per gli adempimenti di legge consequenziali;
- per quanto riguarda i vincoli di inedificabilità assoluta si dà atto che non ricorrono le condizioni necessarie a potere dichiarare un interesse prevalente di uso per fini pubblici, rispetto a quello di rispristino dell'assetto del territorio violato, e che per tali immobili, ai sensi dell'art. 7 comma 6 della L. 47/85 e dell'art. 31 comma 6 del DPR 380/2001, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo, demandando all'Ufficio per gli adempimenti di legge consequenziali.

4) Di prendere atto dell'avvenuta demolizione, da parte degli stessi responsabili dell'abuso, degli immobili di cui all'Elenco 3 della relazione dell'Ufficio, così come si evince dagli atti e sopralluoghi eseguiti dagli uffici competenti non facenti parte integrante del presente atto deliberativo. Per tali immobili pertanto, non necessita il pronunciamento in ordine al loro mantenimento.

5) Di prendere atto che, per gli immobili di cui all'Elenco 4 della relazione dell'Ufficio (già ricompresi nei precedenti elenchi), sono state presentate pratiche di sanatoria edilizia ancora in corso d'istruttoria, disponendo, per tali immobili, che si proceda secondo la normativa vigente, qualora l'esito definitivo delle pratiche di sanatoria in corso risultasse negativo e sia stato definito eventuale ricorso avverso ai provvedimenti emanati.
6) Di dichiarare, con separata votazione, l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: "ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.31 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001 E DELL'ART. 4 DELLA L.R. 17/1994

Visti gli emendamenti approvati
Visti i pareri resi ai sensi di legge
Visto l'O.R.EE.LL.
Visto il parere reso dalla III Commissione Consiliare con verbale n. 45 del 14/04/2014
con n. 15 voti favorevoli espressi per alzata di mano
Presenti n.15
Assenti n. 15 (Caldarella G., Calvaruso, D'Angelo, Dara S., Di Bona, Ferrarella, Intravaia Lombardo, Longo, Milito S. (62), Pipitone, Pirrone, Ruisi, Trovato e Vesco).
Votanti n. 15
Voti contrari n. 0
Astenuto n. 0 il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

1) Di prendere atto degli immobili abusivi acquisiti di cui all'elenco A ed ai sottoelenchi: A1, A2 e A3 tutti allegati al presente atto

2) Di dichiarare l'esistenza di un interesse prevalente di uso per fini pubblici rispetto a quello di ripristino dell'assetto del territorio violato, per il mantenimento degli immobili di cui all'Elenco 1 della relazione dell'Ufficio allegata al presente atto, in quanto gli stessi non contrastano con rilevanti interessi urbanistici e non ricadono in zona di vincolo. Gli immobili di cui sopra potranno essere dati in concessione di abitazione prioritariamente ai soggetti che hanno commesso l'abuso sempreché questi soddisfino le condizioni di cui all'art. 4 della L.R. n. 17/1994 oppure, negli altri casi, potranno essere destinati a finalità pubbliche o dati in locazione o inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazione del Comune.
3) Di stabilire per gli immobili ricadenti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità di cui all'Elenco 2 della relazione dell'ufficio, di procedere nel seguente modo:
- per quanto riguarda i vincoli di natura urbanistica, dichiarare l'esistenza di un interesse prevalente di uso per fini pubblici, rispetto a quello di ripristino dell'assetto del territorio violato, per il mantenimento degli stessi immobili in analogia al precedente punto 2,
- per quanto riguarda altri vincoli di inedificabilità relativa, in accoglimento per estensione dei principi fissati dalla Circolare dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

n. 2/2014 del 31/01/2014 a seguito del Decreto del Presidente della Regione n. 465 del 16/05/2013 che aderisce al parere del C.G.A. a sezioni riunite n. 291/10 del 31/01/2012, si dichiara l'esistenza di un interesse prevalente di uso per fini pubblici, rispetto a quello di ripristino dell'assetto del territorio violato, qualora, a seguito di apposita richiesta per la quale si demanda all'Ufficio competente, intervenga Nulla-Osta o parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo violato e in tal caso mantenere gli stessi immobili in analogia al precedente punto 2, in subordine, ove il parere risultasse negativo, si demanda all'Ufficio per gli adempimenti di legge consequenziali;
- per quanto riguarda i vincoli di inedificabilità assoluta si dà atto che non ricorrono le condizioni necessarie a potere dichiarare un interesse prevalente di uso per fini pubblici, rispetto a quello di rispristino dell'assetto del territorio violato, e che per tali immobili, ai sensi dell'art. 7 comma 6 della L. 47/85 e dell'art. 31 comma 6 del DPR 380/2001, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo, demandando all'Ufficio per gli adempimenti di legge consequenziali.
4) Di prendere atto dell'avvenuta demolizione, da parte degli stessi responsabili dell'abuso, degli immobili di cui all'Elenco 3 della relazione dell'Ufficio, così come si evince dagli atti e sopralluoghi eseguiti dagli uffici competenti non facenti parte integrante del presente atto deliberativo. Per tali immobili pertanto, non necessita il pronunciamento in ordine al loro mantenimento.
5) Di prendere atto che, per gli immobili di cui all'Elenco 4 della relazione dell'Ufficio (già ricompresi nei precedenti elenchi), sono state presentate pratiche di sanatoria edilizia ancora in corso d'istruttoria, disponendo, per tali immobili, che si proceda secondo la normativa vigente, qualora l'esito definitivo delle pratiche di sanatoria in corso risultasse negativo e sia stato definito eventuale ricorso avverso ai provvedimenti emanati.
6) Di dichiarare, con separata votazione, l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e s.m.i.

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.31 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06-06-2001 E DELL'ART. 4 DELLA L.R. 17/1994.

Il sottoscritto Dirigente del V Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio;

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando previsto dalla L. 15/2005.

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì

IL DIRIGENTE
F.to Arch. Carlo Bertolino

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, i 07/04/2014

Il Dirigente di Settore

F.to Dr. Sebastiano Luppino

CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

V SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Prot. n° _____del_____

RELAZIONE TECNICA ESPLICATIVA

OGGETTO: **Adempimenti di cui art. 31 D.P.R. 380/01 e art. 4 L.R. 17/94.**

Il fenomeno dell'abusivismo edilizio negli ultimi decenni ha interessato e caratterizzato fortemente il nostro territorio Comunale. A rappresentare l'entità del fenomeno si elenca di seguito il numero delle pratiche di richiesta di condono edilizio, pervenute all'Ente, a seguito delle tre leggi di condono approvate dal 1985 ad oggi:

Legge 47/85	n°	5.846 pratiche
Legge 724/94	n°	4.794 pratiche
Legge 326/03	n°	1.362 pratiche
Totale	n°	12.002 pratiche

Ciò nonostante, non tutto il fenomeno dell'abusivismo edilizio è rientrato all'interno delle tre leggi di condono sopra citate, infatti l'Ufficio abusivismo di questo Ente ha trattato, e tutt'oggi tratta, parecchie centinaia di pratiche di abusi edilizi che non hanno trovato e non trovano possibilità di condono nelle tre apposite leggi di condono sopra richiamate.

Qui appresso si riportano i dati delle pratiche di abuso edilizio trattate dall'ufficio abusivismo:

Totale fascicoli aperti	n° 2.048
Totale abusi contestati e poi sanati	n° 1.494
Totale pratiche in corso	n° 598
Abusi ad oggi acquisiti	n° 56

Ai fini di una più completa informazione ed immediata comprensione, questo Ufficio ha predisposto i seguenti elenchi:

- elenco " A" - TUTTI gli immobili acquisiti alla data del 18-09-2013;
- sottoelenco "A1"- immobili acquisiti con sanatorie presentate, in corso d'istruttoria;
- sottoelenco "A2"- immobili acquisiti, senza istanza di sanatoria o con istanza non valida o diniegata;

- sottoelenco “A3”- immobili acquisiti e già demoliti.

Il D.P.R. 380/01, nonché la L. 17/94, e per ultima la nota n. 11765 del 30/05/2013 A.R.T.A., impongono alle Amministrazioni Comunali l’adozione di atti deliberativi relativi alle procedure di esecuzione delle demolizioni, delle acquisizioni al patrimonio comunale o delle concessioni di diritto di abitazione e di locazioni degli immobili abusivi.

Ai fini della applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/01 e comma 5 dell’art. 4 L.R. 17/94, le costruzioni acquisite alle quali fare riferimento sono quelle elencate nel citato sottoelenco A2 (immobili acquisiti, senza istanza di sanatoria o con istanza non valida o diniegata), in quanto per la rimanente parte degli immobili acquisiti vi sono in corso procedimenti non definiti in merito a sanatorie presentate.

Il citato sottoelenco A2, riporta gli edifici acquisiti al Patrimonio Comunale, per i quali non è stata presentata istanza di sanatoria o con istanza non valida o diniegata, per i quali sono stati eseguiti tutti i provvedimenti previsti dalla legge, fino all’acquisizione.

In tale sottoelenco A2, nella colonna “note” sono riportati, per ogni singola costruzione, gli eventuali vincoli esistenti, vincoli che sono stati graficamente rappresentati nella cartografia allegata.

La sintesi di quanto sopra illustrato è la seguente:

- Totale immobili acquisiti alla data del 18/09/2013 **n° 56** (*vedere in elenco A allegato - uno dei quali – alla scheda n. 24 - riguarda una lottizzazione abusiva che a sua volta comprende n. 8 costruzion*i)
- Totale immobili acquisiti non soggetti a vincoli urbanistici o di tutela **n° 28**
- Totale immobili acquisiti ricadenti in zone sottoposte a vincoli **n° 26**
- Totale immobili acquisiti già demoliti **n° 2**
- Totale immobili acquisiti con sanatoria ancora in corso n ° 6 (*già ricompresi nei precedenti elenchi*)

1) <u>Immobili che non contrastano con interessi prevalentemente urbanistici e che non ricadono in zona di vincolo</u>

	Cognome e Nome	**Fg.**	**Part.**	**Ubicazione abuso**
1	Abate Maria Pia **N.B. : La ditta ha presentato Ricorso al T.A.R.**	43	147	Via Porta Palermo,12
2	Accurso Fedela	27	(ex 1188 – 1189) oggi 1701	C/da Bosco D’Alcamo
3	Alcamo Maria Anna	27	1796	C/da Bosco D’Alcamo
4	Ascari Liberia	40	(ex 157) oggi 830	C/da Bigurdo

5	Asta Giuseppe - Caputo M. Grazia	53	1782	Via Pio XII,10
6	Benenati Domenico	7	2682	C/da Bosco D'Alcamo
7	Calandrino Giuseppe	7	(ex 535) oggi 2733	C/da Catanese
8	Calandrino Rosa	27	1711	C/da Timpi Rossi
9	Cammisa Baldassare	34	1580	C/da Spirito Santo
10	Colletta Antonino	53	201	Via Soldato D'Angelo Alfredo,40
11	Di Giorgi Mariano (N.B. lottizzazione comprendente Terreno e n. 8 fabbricati a nome: 1) Di Giorgi Mariano 2) Alesi Maria 3) Bigica Michele 4) Caserta Salvatore 5) Napoli Giuseppa 6) Fumuso Domenico 7) Di Giorgi Pietra 8) Alesi Antonino	11	22 (solo per mq. 10741)	C/da Calatubo
12	Di Gregorio Francesca **N.B. : La ditta ha presentato Ricorso al T.A.R.**	9	2259	C/da Calatubo
13	Di Stefano Giacomo	35	837	Via Porta Palermo
14	Filippi Vincenzo	33	669 sub 9	C/da Fontana Della Pietra
15	Gebbia Rosario – Giglio Angela	18	2077	C/da Bosco D'Alcamo
16	Leone Maria	29	940 (sub 1-2) e 457	C/da Vallenuccio
17	Lombardo Damiana	7	235 –1434 – 1438 – 1439 – 1440	C/da Bosco D'Alcamo
18	Lombardo Francesca	4	1463 – 268	C/da Scampati
19	Martino Paola- Lombardo Caterina **N.B. : La ditta ha presentato Ricorso al T.A.R. (perento)**	54	(ex 2781) oggi 3387	Via G. B. Fardella
20	Matranga Pietro – Stabile Anna - Caruso Maria – Matranga Vituccia	42	241 sub 6 – 7 - 8	Via Bovio,6
21	Milazzo Girolama **N.B. : La ditta ha presentato Ricorso al T.A.R. (perento)**	18	(ex 325) oggi 2086	C/da Vitusi
22	Mulè Maria Giovanna **N.B. : La ditta ha presentato Ricorso al T.A.R. (perento)**	5	1958	C/da Alcamo Marina

23	Palmeri Filippo – Buldo M. Antonietta **N.B. : La ditta ha presentato Ricorso al T.A.R. (perento)**	58	(ex 347) oggi 504	C/da Maruggi
24	Pedone Rosalia – Vinci Elena **N.B. : La ditta ha presentato Ricorso al T.A.R. (respinto)**	15	1566 sub 4	C/da Bosco D'Alcamo
25	Piazza Giuseppina **N.B. : La ditta ha presentato Ricorso al T.A.R. (inammissibile)**	27	1930 – 1532 – 1533 - 522	C/da Timpi Rossi
26	Pizzitola Francesco – Di Leonardo Marianna	27	1695	C/da Bosco D'Alcamo
27	Stabile Vito Giuseppe – Stabile Anna Maria **N.B. : La ditta ha presentato Ricorso Straordinario**	41	170 e parte della 171	Via Nino Bixio,93
28	Vutano Francesco	41	11 – 12 - 384	Via Mistretta

2) <u>Immobili ricadenti in zone di vincolo</u>

	Cognome e Nome	**Fg.**	**Part.**	**Ubicazione abuso**
1	Ammoscato Arcangelo – Lipari Vincenza **N.B. : La ditta ha presentato Ricorso al T.A.R. (perento)**	9	2210	C/da Calatubo
2	Amodeo Antonino – Amodeo Nicolò	35	870 – 871	C/da Vallenuccio
3	Anselmo Gaetana	2	817	C/da Canalotto
4	Bambina Lorenzo – Gerardi Daniela	8	557 – 558 – 609 – 610 – 611 - 950	C/da Palmeri
5	Barbera Maria Crescenza	9	(ex 1046) oggi 2216	C/da Calatubo
6	Battaglia Baldassare – Bonventre Caterina	58	(ex 324) oggi 516	C/da Maruggi
7	Benenati Arcangela **N.B. : La ditta ha presentato Ricorso al T.A.R. (perento)**	9	1991	C/da Calatubo
8	Biondo Giuseppe – Parisi Rosaria – Biondo Caterina – Biondo Pietro	4	224	C/da Scampati
9	Calandrino Rosa – Pampillonia Provvidenza	27	(ex 556) oggi 1711	C/da Timpi Rossi
10	Calvaruro Flavia e Messina Francesco (deceduto)	125	1842	Via Arco Itria, 5 - 7

11	Caruso Angela – Caruso Giuseppe – Caruso Maria Caterina	44	506	Via G. Baviera
12	Colletta Maria – Colletta Elisa Adele **N.B. : La ditta ha presentato Ricorso al T.A.R.**	1	254	C.da Alcamo Marina
13	Cottone Vincenzo	9/A	503	C/da Calatubo
14	Daidone M. Giuseppa	53	2885	Via Bachelet ang. Via B. Mattarella
15	D'Angelo Rosario (deceduto) – Calvaruso Rosaria **N.B. : La ditta ha presentato Ricorso al T.A.R.**	9	1815	C/da Calatubo
16	Gallo Vincenza	70	(ex 787) oggi 843 - 791	Via Corrado Avolio
17	Licata Calogero – Carollo Vincenza **N.B. : La ditta ha presentato Ricorso al T.A.R. (perento)**	3	1286 - 2087	C/da Scampati
18	Lombardo Francesco	53	2917	C/da Val di Coniglio
19	Melia Giuseppa - Cipolla Antonina - Cipolla Gaspare - Cipolla Marianna - Cipolla Saverio - Cipolla Gaetano	46	292 - 175	C/da Faranda
20	Pitò Maria	2	402	C/da Canalotto
21	Renda Enzo Maria **N.B. : La ditta ha presentato Ricorso al T.A.R.**	74	960	C/da Morticelli
22	Rizzo Francesco- Rizzo Vito - Dattolo Francesca	70	1038	C/da Mazzone
23	Scarpulla Francesco – Lippo Giuseppa	71	1048 – 1051 - 1066	C/da Tre Noci
24	Sereno Vincenza – Ragno Gioacchino **N.B. : La ditta ha presentato Ricorso Straord. (in parte respinto ed in parte inammiss.)**	2	3418	C/da Bosco D'Alcamo
25	Stabile Vincenza – Vilardi Vincenzo	9	(ex 1247 –1269) oggi 2110	C/da Calatubo
26	Vilardi Giuseppe – Cammara Franca	9	(ex 1246) oggi 2111	C/da Calatubo

3) <u>Immobili acquisiti già demoliti:</u>

	Cognome e Nome	**Fg.**	**Part.**	**Ubicazione abuso**
1	Cottone Vito	46	(ex 19) oggi 299	C/da Faranda
2	Greco Domenico	78	52 -22	C/da Modica

4) <u>Immobili acquisiti con sanatoria ancora in corso di istruttoria (già ricompresi nei precedenti elenchi)</u>:

	Cognome e Nome	**Fg.**	**Part.**	**Ubicazione abuso**
1	Amodeo Antonino – Amodeo Nicolò	35	870-871	C/da Vallenuccio
2	Anselmo Gaetana	2	817	C/da Canalotto
3	Barbera Maria Crescenza	9	(ex 1046) oggi 2216	C/da Calatubo
4	D'Angelo Rosario (deceduto) – Calvaruso Rosaria	9	(ex 849) oggi 1815	C/da Calatubo
5	Martino Paola e Lombardo Caterina	54	(ex 2781) oggi 3387	Via G.B. Fardella
6	Milazzo Girolama	18	2086	C/da Vitusi

Letto approvato e sottoscritto_____

IL PRESIDENTE
F.to Scibilia Giuseppe

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Raneri Pasquale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.Cristofaro Ricupati

==========

==========

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 15/04/2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio
_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- ☐ Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- ☐ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

☐ _____

_____

Dal Municipio_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati